

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A01705

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2022.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle piante *Banisteriopsis caapi*, *Psychotria viridis*, di *Ayahuasca*, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanegetico e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera a), concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto delle note SNAP 39/19, 1/20, 14/20, 43/20 e 46/21, pervenute nel periodo dicembre 2019- novembre 2021 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di sequestri di estratti o di materiale vegetale secco o di polveri, contenenti le sostanze DMT (N,N- dimetiltriptamina), armalina e armina, effettuati sul territorio nazionale dalle forze dell'ordine;

Considerato che dalla miscela della pianta *Banisteriopsis caapi*, che contiene le sostanze armalina e armina, con la pianta *Psychotria viridis*, che contiene DMT, si ottiene l'*Ayahuasca*, costituita da un estratto, macinato, o polvere, la cui azione psicotropa deriva dall'interazione sinergica dei diversi composti attivi di tali piante;

Considerato che in Italia la sostanza DMT è presente nella Tabella I, ma non lo sono: le piante *Banisteriopsis caapi* e *Psychotria viridis*, l'*Ayahuasca* estratto, macinato, polvere, e le sostanze armalina e armina;

Tenuto conto che dal maggio 2005 la Francia ha aggiunto nella lista delle sostanze psicoattive sottoposte a controllo le piante *Banisteriopsis caapi* e *Psychotria viridis* e tutti i componenti conosciuti per la preparazione di *Ayahuasca*;

Considerato che le sostanze armalina e armina sono alcaloidi armalinici, che producono effetti allucinogeni e che sono noti dati di tossicità acuta in modello animale e sull'uomo per la molecola armalina e che il Centro antiveneni di Pavia ha segnalato due casi di intossicazione correlati all'assunzione di armina, il primo nel 2011 ed il secondo nel 2018;

Ritenuto necessario, in considerazione delle informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale e delle segnalazioni pervenute, inserire nella tabella I del testo unico anche le piante *Banisteriopsis caapi* e *Psychotria viridis*, l'*Ayahuasca* estratto, macinato, polvere e le sostanze armalina e armina;

Ritenuto altresì necessario, in riferimento ad *Ayahuasca*, estratto, macinato, polvere, apporre il richiamo ad una nota descrittiva da riportare in calce alla tabella stessa, ed indicare come denominazione chimica i suoi diversi componenti attivi, per favorirne una pronta individuazione da parte di sanitari o forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 19 novembre 2021 e del 22 dicembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle piante *Banisteriopsis caapi*, *Psychotria viridis*, di *Ayahuasca*, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze



armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla voce *Ayahuasca*, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'*Ayahuasca* può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante *Banisteriopsis caapi*, *Psychotria viridis*, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all'indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina, armina, DMT», riferita ad *Ayahuasca*, estratto, macinato, polvere;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'11 gennaio 2022, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle piante *Banisteriopsis caapi*, *Psychotria viridis*, di *Ayahuasca*, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla voce *Ayahuasca*, estratto, macinato, polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'*Ayahuasca* può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante *Banisteriopsis caapi*, *Psychotria viridis*, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina» e favorevole all'indicazione della seguente denominazione chimica: «armalina, armina, DMT», riferita ad *Ayahuasca* estratto, macinato, polvere;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi riconducibili a sequestri effettuati in Italia ed a casi di intossicazione registrati sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti piante e loro componenti attivi:

Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune);

armalina, armina, DMT (denominazione chimica);

armalina (denominazione comune);

armina (denominazione comune);

Banisteriopsis caapi (denominazione comune);

Psychotria viridis (denominazione comune).

2. Alla voce *Ayahuasca* estratto, macinato, polvere, di cui al punto 1, viene apposto il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'*Ayahuasca* può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante *Banisteriopsis caapi*, *Psychotria viridis*, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina».

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Ministro: SPERANZA

22A01608

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2021.

Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare, l'art. 10-ter, comma 1;

Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie

